



**ORIGINALE**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA  
GIUNTA COMUNALE N° 102 DEL 31/05/2022**

**OGGETTO: SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI - TARIFFA CORRISPETTIVA PUNTUALE - APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2022.**

L'anno **2022**, addì **trentuno** del mese di **Maggio** alle ore **08:30**, nella Residenza Comunale, convocata dal Sindaco si è riunita la Giunta Comunale, con l'intervento dei Signori:

All'appello iniziale risultano:

<b>NOMINATIVO</b>	<b>FUNZIONE</b>	<b>P</b>	<b>A</b>
NASCIUTI MATTEO	Sindaco	X	
PEDRONI CLAUDIO	Assessore	X	
DAVOLI ELISA	Assessore		X
CORTI NEARCO	Assessore	X	
LEONARDI ELISABETTA	Assessore		X
CAFFETTANI MATTEO	Assessore	X	

**Presenti: 4 Assenti: 2**

Partecipa alla seduta il Vice Segretario **Dott.ssa Manuela Bonettini**.

Il Sindaco **Matteo Nasciuti**, dopo aver constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita la Giunta a trattare l'argomento in oggetto.

## **DELIBERAZIONE DI G.C. N. 102 DEL 31/05/2022**

**OGGETTO: SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI - TARIFFA CORRISPETTIVA PUNTUALE - APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2022.**

### **LA GIUNTA COMUNALE**

**RICHIAMATO** l'art. 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, e in particolare:

- il comma 639, che ha istituito l'Imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'Imposta municipale propria (IMU) e di una componente riferita ai servizi, che si articola nella Tassa sui servizi indivisibili (TASI) e nella Tassa sui rifiuti (TARI);
- i commi da 641 a 668, che nell'ambito della disciplina della IUC istituiscono e disciplinano la TARI;
- il comma 691, secondo cui i Comuni possono affidare la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997 e fino alla scadenza del relativo contratto, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risultava affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) di cui all'articolo 14 del D.L. 201/2011;

**VISTI:**

- il D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 "Regolamento recante norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani";
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale", così come modificato dal Decreto Lgs n. 116/2020;

**PREMESSO CHE** l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);

**PREMESSO CHE:**

- l'art 1, comma 650, della Legge n. 147 del 2013 sopra citata, stabilisce che la TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria;
- i commi 651 e 652 stabiliscono che il Comune tiene conto, nell'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, dei criteri di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n.158;
- l'art 1, comma 654, della Legge n. 147 del 2013, dispone che con la TARI deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio;
- l'art. 1, comma 683, della Legge n. 147 del 2013, prevede che il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e della quota variabile, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del Bilancio di previsione, in conformità al Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra Autorità competente a norma delle Leggi vigenti in materia;

**RICHIAMATO** l'art.1, comma 668, della sopra citata legge n.147/2013 che recita: “ *i Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'art.52 del Decreto legislativo n.446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva in luogo della*

*TARI. Il Comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.158. La Tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.”;*

**DATO ATTO CHE** con la delibera di Giunta Comunale n. 203 del 03/11/2021 sono stati approvati gli indirizzi per il passaggio dal vigente regime della TARI a Tariffa Puntuale Corrispettiva in relazione al Servizio di gestione dei Rifiuti Urbani ed Assimilati, e con la quale sono stati approvati il numero minimo obbligatorio di conferimenti dei rifiuti indifferenziati per ogni categoria di utenza domestica e non domestica ;

**RICHIAMATA** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 118 del 23/12/2021, con la quale il Comune di Scandiano ha istituito con efficacia dal 1 gennaio 2022 la Tariffa corrispettiva puntuale, ai sensi del comma 668 dell’art.1 della Legge n.147/2013, che non costituisce entrata di natura tributaria, in luogo della Tassa sui rifiuti TARI ed ha approvato il Regolamento per l’istituzione e l’applicazione della Tariffa Rifiuti corrispettiva in sostituzione della componente TARI del precedente Regolamento;

**RICHIAMATA** la deliberazione del Consiglio Comunale n.19 del 24/02/2022, avente ad oggetto “TARI – Affidamento ad IREN Ambiente Spa della gestione della Tariffa corrispettiva Art 1 comma 668 – Legge 147/2013 e s.m. e contestuale approvazione del relativo disciplinare per il periodo 2022/2025”;

**RICHIAMATA** la Legge Regionale 23 dicembre 2011, n.23 istitutiva di ATERSIR (Agenzia territoriale dell’Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti) alla quale partecipano obbligatoriamente tutti i comuni e le province della Regione, per l’esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani;

**DATO ATTO** che la Legge Regionale suddetta attribuisce al Consiglio d’Ambito la competenza di definire ed approvare i costi totali del servizio di gestione rifiuti, nonché di approvarne i Piani economico-finanziari, e che, al fine dell’approvazione dei Piani economico-finanziari da parte del Consiglio d’Ambito, è prevista l’espressione di un parere da parte di ciascun consiglio locale competente per territorio;

**RICHIAMATO** l’art.1, comma 527, della Legge n.205/2017 che ha attribuito ad ARERA -Autorità di regolazione per Energia, Reti e Ambiente- le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio “ chi inquina paga”;

**DATO ATTO che ARERA**

- con deliberazione n. 443/2019, come modificata dalle successive delibere 238/2020 e 493/2020 (quest’ultima introduce nuovi parametri per la determinazione dei costi da inserire nel PEF TARI per l’anno 2021), ha definito il nuovo Metodo Tariffario del Servizio Integrato di gestione dei Rifiuti 2018-2021 (MTR );
- con deliberazione n. 363/2021 avente ad oggetto “Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR – 2) per il secondo periodo 2022 - 2025” ha definito i

criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2022-2025, adottando il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2)

**VISTO CHE** nel territorio in cui opera il Comune di SCANDIANO è presente e operante l'Ente di Governo dell'ambito ATERSIR (Agenzia Territoriale per l'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e i Rifiuti), previsto ai sensi del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;

**RICHIAMATE :**

- la Deliberazione n. 4 del 22/04/2022 con la quale il Consiglio locale di ATERSIR ha espresso parere favorevole in merito alla proposta di predisposizione del Piano Economico Finanziario per gli anni 2022- 2025 secondo il Metodo tariffario ARERA vigente (MTR-2) per i Comuni, ricadenti nel bacino di Reggio Emilia servito da IREN Ambiente S.p.A., di Campagnola Emilia, Reggio Emilia, Rubiera e Scandiano per la gestione della Tariffa Corrispettiva Puntuale ;
- la Deliberazione n. 11 del 22/04/2022 con la quale il Consiglio locale di ATERSIR ha adottato l'approvazione della prima applicazione delle tariffe rifiuti aventi natura corrispettiva (TCP) sulla base del Piano Economico Finanziario 2022/2025 DEL Comune di Scandiano;
- la delibera del Consiglio d'Ambito n. 27 del 27/04/2022 di ATERSIR, in qualità di Ente Territorialmente competente, cghe ha approvato, secondo i contenuti previsti nel Metodo Tariffario Servizio Integrato di gestione dei Rifiuti (MTR- 2) il Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2022 - 2025 del Comune di Scandiano, congiuntamente ai Comuni di Campagnala Emilia, di Reggio Emilia e di Rubiera , facenti parte del bacino territoriale dei comuni della Provincia di Reggio Emilia, a gestione IREN Ambiente ;

**PRESO ATTO** che il predetto Piano Economico Finanziario è stato redatto considerando l'introduzione a decorrere dal 1 gennaio 2022 su tutto il territorio comunale del metodo della misurazione della frazione residua dei rifiuti urbani con la relativa tariffa puntuale a correzione parziale del calcolo riferito al metodo normalizzato del DPR 158/99;

**CONSIDERATO** che il citato Piano finanziario del Servizio di gestione dei rifiuti 2022-2025 predisposto dall'ente gestore IREN AMBIENTE S.p.A., approvato e validato da ATERSIR (Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti) è pari **a Euro 4.015.529,32** Iva esclusa;

**DATO ATTO** che il Consiglio comunale, con deliberazione n.39 del 29 aprile 2022, ha preso atto del PEF Piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per gli anni 2022-2025 che presenta un importo complessivo di € 4.015.529,32, al netto di Iva;

**CONSIDERATO:**

- che il metodo tariffario MTR prevede che la tariffa sia suddivisa in una quota fissa e una quota variabile strettamente legate alla ripartizione tra costi fissi e variabili indicati nel Piano Economico Finanziario;
- che con il MTR la composizione dell'ammontare dei costi fissi e variabili ha subito una importante trasformazione, che ne ha alterato i rapporti in relazione alla effettiva composizione dei costi del gestore, con uno spostamento di determinati costi dalla quota fissa alla quota variabile;

**DATO ATTO CHE** si ritiene di stabilire per l'anno 2022 la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e utenze non domestiche nel seguente modo, anche alla luce della quantità di rifiuto prodotto dalle due fasce di utenza:

UTENZE DOMESTICHE	58,62 %
UTENZE NON DOMESTICHE	41,38 %

Mentre la ripartizione tra Quota Fissa e Quota variabile per l'anno 2022 è la seguente :

anno	Quota Fissa	Quota Variabile
2022	46,79 %	53,21 %

**RITENUTO** pertanto di procedere all'approvazione delle tariffe della Tariffa Rifiuti corrispettiva per l'anno 2022 sulla base del Piano Economico Finanziario di cui sopra approvato dall'Ente Territorialmente competente;

**RICHIAMATI:**

- l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;
- l'art.3, comma 2, del DPR n.158/1999 in base al quale la Tariffa è composta da una parte fissa determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, e da una parte variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi del servizio; in particolare, la Tariffa puntuale corrispettiva sarà composta da una quota fissa, da una quota variabile non misurata che sarà ridotta per tutte le utenze di una percentuale legata alla misurazione puntuale del rifiuto indifferenziato conferito, e da una quota variabile misurata, che comprende l'addebito delle vuotature minime ed eccedenti calcolata sul costo variabile del rifiuto indifferenziato. La predetta quota variabile misurata prevede un valore minimo determinato da un numero minimo di vuotature, superato il quale viene addebitato all'utente il numero eccedente di vuotature stesse, per cui l'addebito effettivo diventa direttamente corrispondente al comportamento del cittadino;
- l'art 4, comma 3, del DPR n.158 sopra citato che stabilisce che l'Ente locale ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la Tariffa secondo criteri razionali, assicurando l'agevolazione per l'utenza domestica;

## **CONSIDERATO :**

- che la Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 29 aprile 2021, n.11290, ha qualificato la Tariffa corrispettiva come entrata di natura patrimoniale, cosichè la competenza all'approvazione delle tariffe sarebbe in capo alla Giunta Comunale, non operando la deroga, prevista dell'art 1 comma 683, L 147/2013, che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza ad approvare le tariffe della TARI, ma non della Tariffa Corrispettiva di cui al comma 668 della medesima L. 147/2013 ;
- il Dipartimento delle Finanze, con la Circolare n.2/DF del 22 novembre 2019, rileva che gli atti concernenti la Tariffa Corrispettiva non rientrano nell'ambito di applicazione dell'obbligo di invio di cui all'art.13, comma 15, D.l. n.201/2011 relativo al Tributo, sebbene, in caso di trasmissione, le delibere siano comunque oggetto di pubblicazione;

**RICHIAMATA** la Comunicazione di ATERSIR pervenuta tramite PEC- Posta elettronica certificata- ns.prot. n.13802/2022 del 26 maggio 2022 - in cui, considerata la notevole incertezza normativa ed interpretativa in cui si sovrappongono leggi statali e regionali, nonché interpretazioni di fonte ministeriale e giurisprudenziale e di fonte ANCI in merito alla competenza all'approvazione delle tariffe della Tariffa rifiuti corrispettiva proprio per la sua natura di entrata patrimoniale, si invitano i comuni ad approvare le tariffe stesse con competenza in capo alla Giunta comunale entro la data del 31 maggio 2022;

**RITENUTO** pertanto di procedere all'approvazione delle tariffe della Tariffa Rifiuti corrispettiva per l'anno 2022 sulla base del Piano Economico Finanziario di cui sopra approvato dall'Ente Territorialmente competente;

**RITENUTO OPPORTUNO**, sulla base dei criteri sopra esposti, al fine di assicurare un gettito pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, al netto delle componenti da detrarre approvare le tariffe del Servizio rifiuti anno 2022 nelle misure di cui all'*Allegato A* del presente atto (Tariffe Utenze Domestiche – Tariffe Utenze non domestiche);

**TENUTO CONTO** che le utenze sono state dotate di appositi contenitori per il rifiuto indifferenziato con capienza variabile per le utenze domestiche da 40-120 litri e per le utenze non domestiche da 40-120-240-360-660-1100 o maggiori di 1100 litri;

**PRESO ATTO** che si rende necessario, ai fini della determinazione della quota variabile misurata della Tariffa corrispettiva, approvare:

- il Listino relativo alle tariffe delle vuotature (Iva esclusa) rapportato alla capacità espressa in litri dei diversi contenitori distribuiti e utilizzati dalle utenze domestiche e non domestiche (*Allegato B*);
- del numero degli svuotamenti minimi da addebitare nell'anno per il conferimento del rifiuto indifferenziato delle utenze domestiche rapportato al numero dei componenti del nucleo familiare ed al tipo di contenitore (*Allegato B*), come già definiti nella delibera di Giunta Comunale n. 203 del 03/11/2021 con cui sono stati approvati gli indirizzi per il passaggio dal regime della TARI Tributo alla Tariffa Puntuale Corrispettiva ;
- del numero degli svuotamenti minimi da addebitare nell'anno per il conferimento del rifiuto indifferenziato delle utenze non domestiche (*Allegato B*) come già definiti nella delibera di Giunta Comunale n. 203/2021 del 03/11/2021 con cui sono stati approvati gli indirizzi per il passaggio dal regime della TARI Tributo alla Tariffa Puntuale Corrispettiva ;

**DATO ATTO** che con le tariffe specificate negli *Allegati A e B* al presente atto deliberativo viene assicurato il raggiungimento della percentuale di copertura del 100% dei costi del servizio, così come previsto dal comma 654 della Legge n. 147 del 2013;

**RICHIAMATI:**

- l'art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”;
- l'art. 3, comma 5-quinquies, del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, il quale ha stabilito che: “*A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno*”;
- il Decreto legge 30/12/2021, n.228, “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”, convertito con modificazioni con la legge di conversione 25/02/2022, n.15 che ha differito al 31 maggio 2022 il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione 2022-2024, di cui all'art.151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;
- il Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50 recante “*Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi Ucraina*” - cd dl Aiuti-pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 17.5.22 n. 114 che allinea il termine per l'approvazione delle delibere di approvazione delle delibere tariffarie sul prelievo sui rifiuti, dei regolamenti e dei PEF 2022 al 31 maggio 2022;

**CONSIDERATO** che l'art.1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n.147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art.19 del D.Lgs n.504/92, applicato per l'anno 2022 nella misura percentuale deliberata con Decreto del Presidente della Provincia di Reggio Emilia, n. 187 del 23/11/2021, sull'importo del tributo o corrispettivo, nella misura del 5%;;

**PRESO ATTO** che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2022;

**VISTI:**

- il decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali” e successive modificazioni ed integrazioni;
- il vigente Regolamento per la disciplina della Tariffa Rifiuti Corrispettiva;
- il vigente Statuto Comunale;

**ACQUISITI**, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del Testo Unico Enti Locali i seguenti pareri espressi da:

-favorevole del Dirigente del II Settore “ Bilancio e Finanza” Dott.ssa Ilde De Chiara in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

-favorevole del Dirigente del Servizio Finanziario Dott.ssa Ilde De Chiara in ordine alla regolarità contabile in quanto l'atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica - finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

**RILEVATA** la propria competenza ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

**CON** voti unanimi e favorevoli espressi nei modi e termini di legge

### **DELIBERA**

1. **DI DARE ATTO** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. **DI DARE ATTO** che il Consiglio comunale, con deliberazione n.39 del 29 aprile 2022, ha preso atto del PEF Piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per gli anni 2022-2025 del bacino tariffario del Comune di SCANDIANO che presenta un importo complessivo come sopra descritto di € 4.015.529,32, al netto di IVA;
3. **DI DARE ATTO** che il PEF del Servizio Rifiuti Urbani per l'anno 2022 del Comune di Scandiano, che presenta un importo complessivo di € 4.015.529,32, al netto di IVA, è stato approvato dall'Ente Territorialmente competente in data 27 aprile 2022;
4. **DI APPROVARE** le Tariffe della Tariffa Rifiuti Corrispettiva per l'anno 2022 sulla base del PEF approvato da ATERSIR, come riportate negli allegati del presente atto che ne costituiscono parte integrante e sostanziale:  
**Allegato A :**
  - Tariffe Utenze Domestiche
  - Tariffe Utenze Non Domestiche;
5. **DI APPROVARE** ai fini della determinazione della quota variabile misurata della Tariffa Rifiuti Puntuale Corrispettiva:
  - a) il Listino relativo alle tariffe delle vuotature (IVA esclusa) rapportato alla capacità espressa in litri dei diversi contenitori distribuiti e utilizzati dalle utenze domestiche e non domestiche (**Allegato B**);
  - b) il numero degli svuotamenti minimi da addebitare nell'anno per il conferimento del rifiuto indifferenziato delle utenze domestiche rapportato al numero dei componenti del nucleo familiare ed al tipo di contenitore (**Allegato B**);
  - c) il numero degli svuotamenti minimi da addebitare nell'anno per il conferimento del rifiuto indifferenziato delle utenze non domestiche (**Allegato B**);
6. **DI DARE ATTO** che con le tariffe specificate negli **Allegati A e B** al presente atto deliberativo viene assicurato in via previsionale il raggiungimento della percentuale di copertura del 100% dei costi del servizio di gestione dei rifiuti risultanti dal Piano Finanziario, al netto delle componenti da detrarre, così come previsto dal comma 654 della Legge n. 147 del 2013;



7. **DI DARE ATTO** che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Reggio Emilia, nella misura del 5%;
8. **DI DARE ATTO** che le Tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1 gennaio 2022;
9. **DI PROCEDERE**, anche se non sussiste obbligo in quanto entrata di natura patrimoniale, alla pubblicazione della presente delibera mediante inserimento per via telematica nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L 201/2011;

**SUCCESSIVAMENTE**, ai sensi dell'art 134, comma 4 del D. Lgs 18.08.2000 n 267 con voti unanimi e favorevoli espressi in forma palese dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, per la particolare urgenza delle disposizioni in essa contenute in ordine alla necessità di provvedere alla predisposizione degli avvisi di pagamento per rispettare le scadenze indicate nel regolamento per l'applicazione della Tariffa Rifiuti Corrispettiva

Letto, confermato e sottoscritto.

**Il Sindaco**

Matteo Nasciuti

Documento firmato digitalmente

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

**Vice Segretario**

Dott.ssa Manuela Bonettini

Documento firmato digitalmente

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)